

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati gli articoli 5 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario nazionale, concernenti la disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza su istituzioni sanitarie;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984 recante indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti minimi strutturali, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio;

Richiamata la legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie;

Richiamati gli articoli 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come sostituiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Richiamata la legge regionale 4 agosto 1995, n. 29 recante semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi al funzionamento dei presidi residenziali socio-assistenziali;

Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 relativo all'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Richiamato l'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del servizio sociosanitario regionale, che subordina la realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali e l'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie ad autorizzazione della Giunta regionale;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2037 in data 19 giugno 2000 recante approvazione, in via transitoria, delle modalità e dei termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte delle strutture private, ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, e dell'articolo 38 della legge regionale n. 5/2000, come modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 2639 in data 7 agosto 2000;

Richiamata la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 recante regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge-quadro stessa;

Richiamata la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 recante approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004 che provvede, tra l'altro, all'individuazione complessiva delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, per

l'esercizio delle attività svolte a soddisfacimento dei bisogni di salute conosciuti della popolazione regionale;

Richiamato l'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 recante approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004 che attribuisce, tra l'altro, alla Giunta regionale il compito di individuare gli standard strutturali e gestionali dei servizi sociali e socio-educativi;

Richiamati i capi I e II della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 recante "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59." con particolare riferimento agli articoli 3 e 6 relativi, rispettivamente, alla fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e all'individuazione del responsabile del procedimento;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, la Regione provvede, fra l'altro, alla determinazione delle modalità e dei termini per la richiesta e per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, sottoposti al regime autorizzativo ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo stesso;

Considerato altresì che l'articolo 38, comma 2, della citata legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, stabilisce che la realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché l'esercizio di attività sanitarie o socio-sanitarie sono subordinati all'autorizzazione della Giunta regionale, rilasciata in conformità ai fabbisogni strutturali e produttivi, nonché ai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici per classi di strutture e per tipologia di attività previsti dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale;

Ravvisata l'esigenza di prevedere che il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, comprenda, tra l'altro, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicità sanitaria, nonché di disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti liquidi, sulla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, sulla gestione dei rifiuti e sulla tutela delle acque;

Ritenuto opportuno disciplinare le modalità ed i tempi del procedimento amministrativo per l'esame delle richieste e per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, allo scopo di conferire certezza ed unitarietà al procedimento amministrativo stesso, in considerazione della funzione che esso riveste in termini di soddisfacimento del bisogno di salute della popolazione regionale;

Richiamata la propria deliberazione n. 5186 in data 31 dicembre 2001, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2002/2004, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato congiuntamente dal dirigente della Direzione politiche sociali, e dal dirigente del Servizio sanità ospedaliera e qualità dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera "e" e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, sig. Roberto Vicquéry;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare le modalità ed i termini del procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di strutture e di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, contenute nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5;
2. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 2037 in data 19 giugno 2000, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2639 in data 7 agosto 2000, recante approvazione, in via transitoria, delle modalità e dei termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte delle strutture private, ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, e dell'articolo 38 della legge regionale n. 5/2000;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Direttore generale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18, nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

IR/

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3893 in data 21 ottobre 2002

MODALITÀ E TERMINI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI STRUTTURE E DI ATTIVITÀ SANITARIE, SOCIO-SANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DELLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2000, N. 5.

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 4 agosto 1995, n. 29, il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di strutture e di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 è subordinato alla verifica del possesso di:
 - a. i requisiti minimi strutturali e minimi organizzativi, sia generali sia specifici, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, per le strutture sanitarie e socio-sanitarie;
 - b. i requisiti minimi strutturali e minimi organizzativi, sia generali sia specifici, stabiliti dalla normativa regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18, per le strutture socio-assistenziali;
 - c. i requisiti specifici previsti dalla normativa vigente in materia in relazione alla tipologia ed alla natura della struttura e dell'attività sottoposta a regime autorizzativo.
2. L'assoggettamento delle strutture e delle attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative al presente regime autorizzativo tiene conto:
 - della complessità tecnica ed organizzativa delle prestazioni da erogare a favore dell'utenza;
 - del potenziale rischio che la prestazione può comportare per la sicurezza del paziente;
 - della prevalenza dell'aspetto organizzativo sull'esercizio della professione da parte del singolo professionista.
3. L'istanza per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di strutture e di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative è corredata della documentazione prevista dai successivi articoli 4, 5 e 6.
4. Le modalità per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di strutture e di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, si applicano anche per l'ampliamento e per il trasferimento delle strutture previste dal comma 1 del presente articolo, nonché per modificazioni di attività sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate.

Articolo 2

(Parere preliminare al rilascio di autorizzazione)

1. I titolari di struttura sottoposta a regime autorizzativo, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, hanno facoltà di presentare istanza in carta semplice tendente a verificare se la struttura stessa soddisfa i fabbisogni complessivi strutturali, organizzativi e produttivi definiti nel Piano socio-sanitario regionale in vigore.

2. L'istanza di parere preliminare contiene le seguenti indicazioni:
 - a. la natura e la finalità delle prestazioni che si intendono svolgere nella struttura;
 - b. l'ubicazione della struttura;
 - c. la tipologia di utenza servita ed il volume atteso di attività;
 - d. la descrizione delle principali attività svolte nella struttura in funzione dei bisogni dell'utenza servita.
3. L'esito dell'istanza di parere preliminare non ha carattere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dai successivi articoli 4, 5, e 6.

Articolo 3

(Presentazione dell'istanza di autorizzazione)

1. Le istanze per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di strutture e di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, sono presentate, su appositi moduli, alla struttura competente in materia di autorizzazione e di accreditamento dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali.
2. Le istanze sono presentate in bollo, salvo le eventuali esenzioni previste dalla normativa tributaria vigente, e con sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 ("Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).
3. All'atto della presentazione dell'istanza, il legale rappresentante indica se si tratta:
 - di prima autorizzazione alla realizzazione oppure all'esercizio di strutture e di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative;
 - di rinnovo di autorizzazione all'esercizio di strutture e di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative.

Articolo 4

(Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-educative e socio-assistenziali)

1. Il rilascio di autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-educative e socio-assistenziali è subordinato alla presentazione da parte dei titolari dell'istanza prevista dall'articolo 3 corredata dalla seguente documentazione:
 - a) progetto imprenditoriale contenente anche le indicazioni previste dall'articolo 2, comma 2;
 - b) numero e data di iscrizione al Registro delle imprese;
 - c) in caso di realizzazione di nuova struttura, progetto definitivo - sottoscritto da tecnico abilitato - completo di relazione tecnica esplicativa delle modalità di realizzazione della struttura, contenente la planimetria della struttura stessa con specificazione della destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) in caso di utilizzazione di struttura già esistente, planimetria dei locali con la specificazione della destinazione d'uso e con l'indicazione delle eventuali modifiche che si intendono apportare per l'adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di requisiti minimi strutturali;
 - e) dichiarazione del progettista contenente l'indicazione degli impianti che saranno realizzati o che risultano già presenti, tenuto conto di quanto specificatamente previsto dalla normativa prevista dall'articolo 1, comma 1;

- f) parere rilasciato dal Comune di compatibilità urbanistica della struttura e della relativa destinazione d'uso.

Articolo 5

(Autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie)

1. Il rilascio di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie è subordinato alla presentazione da parte dei titolari dell'istanza prevista dall'articolo 3 corredata dalla seguente documentazione:
 - a) un progetto imprenditoriale elaborato secondo le norme richiamate all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), nonché le indicazioni previste dall'articolo 2, comma 2;
 - b) numero e data di iscrizione al Registro delle imprese;
 - c) la dichiarazione, in carta semplice, del progettista o direttore dei lavori o del titolare della struttura, che la stessa è conforme al progetto approvato dalla Regione ai sensi dell'articolo 4;
 - d) la planimetria aggiornata della struttura, nel caso in cui siano state apportate modifiche in corso d'opera che non risultino essere sostanziali rispetto al progetto approvato e oggetto di nuova autorizzazione o concessione edilizia;
 - e) la copia autentica del certificato di agibilità rilasciato dal Comune;
 - f) la certificazione, in originale o copia autentica, di idoneità dell'impianto elettrico in conformità a quanto stabilito dalle normative UNI e CEI;
 - g) l'eventuale ulteriore certificazione, in originale o copia autentica, di idoneità alle disposizioni dell'Unione europea di altri impianti tecnologici presenti nella struttura;
 - h) l'elenco delle attrezzature utilizzate nella struttura, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal titolare della struttura che le stesse sono conformi alle disposizioni comunitarie vigenti;
 - i) la dichiarazione del titolare della struttura contenente le indicazioni sulle modalità di smaltimento dei rifiuti, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti liquidi, ed il rispetto della normativa vigente in materia;
 - j) l'eventuale documentazione attestante l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori;
 - k) la documentazione attestante l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di eliminazione barriere architettoniche;
 - l) l'eventuale dichiarazione del titolare della struttura attestante il rispetto delle norme previste per la produzione di alimenti;
 - m) in caso di utilizzazione di apparecchi radiologici, la descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti, con copia della relazione tecnica e del benessere all'utilizzo rilasciato dall'esperto qualificato, nonché delle denunce effettuate all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, all'INAIL ed all'Ispettorato del Lavoro, nonché con l'indicazione delle precauzioni adottate nei confronti del personale in merito alla normativa sulla protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti.
2. Il titolare ha facoltà di richiedere contestualmente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria, oppure al rinnovo della medesima, l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria prevista dalla legge 5 febbraio 1992, n. 175.

Articolo 6

(Autorizzazione all'esercizio di strutture socio-assistenziali e socio-educative)

1. Il rilascio di autorizzazione all'esercizio delle strutture socio-assistenziali e socio-educative è subordinato alla presentazione da parte dei titolari dell'istanza prevista dall'articolo 3 corredata dalla seguente documentazione:
 - a) un progetto imprenditoriale elaborato secondo le norme richiamate all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), nonché le indicazioni previste dall'articolo 2, comma 2;
 - b) numero e data di iscrizione al Registro delle imprese;
 - c) la dichiarazione, in carta semplice, del progettista o direttore dei lavori o del titolare della struttura, che la stessa è conforme al progetto approvato dalla Regione ai sensi dell'articolo 4;
 - d) la planimetria aggiornata della struttura, nel caso in cui siano state apportate modifiche in corso d'opera che non risultino essere sostanziali rispetto al progetto approvato e oggetto di nuova autorizzazione o concessione edilizia;
 - e) la copia autentica del certificato di agibilità rilasciato dal Comune;
 - f) la certificazione, in originale o copia autentica, di idoneità dell'impianto elettrico in conformità a quanto stabilito dalle normative UNI e CEI;
 - g) l'eventuale ulteriore certificazione, in originale o copia autentica, di idoneità alle disposizioni dell'Unione europea di altri impianti tecnologici presenti nella struttura;
 - h) l'elenco delle attrezzature utilizzate nella struttura, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal titolare della struttura che le stesse sono conformi alle disposizioni comunitarie vigenti;
 - i) la dichiarazione del titolare della struttura contenente le indicazioni sulle modalità di smaltimento dei rifiuti, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti liquidi, ed il rispetto della normativa vigente in materia;
 - j) l'eventuale documentazione attestante l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori;
 - k) la documentazione attestante l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di eliminazione barriere architettoniche;
 - l) l'eventuale dichiarazione del titolare della struttura attestante il rispetto delle norme previste per la produzione di alimenti.
2. L'esercizio di strutture residenziali socio-assistenziali private è subordinato alla presentazione da parte dei titolari della denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 1 della legge regionale 29/1995, corredata della documentazione prevista dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 7

(Impegni dei titolari delle strutture sottoposte a regime autorizzativo)

1. All'atto della presentazione dell'istanza, i titolari delle strutture sottoposte a regime autorizzativo, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, si impegnano a:
 - a. comunicare tempestivamente eventuali modificazioni nel possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6;
 - b. consentire il libero accesso al personale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali addetto all'attività di monitoraggio e vigilanza prevista dall'articolo 12.
2. Gli impegni sono sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Articolo 8
(Esame delle istanze)

1. Le istanze di autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine di presentazione o di completamento delle stesse, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 3.
2. Ai fini dell'istruttoria sui requisiti tecnici e strutturali minimi generali e specifici previsti dalla normativa vigente in materia, la struttura regionale competente in materia di autorizzazione ed accreditamento acquisisce il parere tecnico ed igienico sanitario del competente servizio del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.
3. Ai fini dell'istruttoria sui requisiti tecnici ed organizzativi previsti anche dal Piano socio-sanitario regionale in vigore, la struttura regionale competente in materia di autorizzazione ed accreditamento acquisisce il parere dalla struttura regionale dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali, competente per materia in relazione alla natura della struttura ed alla tipologia di utenza servita.
4. La struttura regionale competente in materia di autorizzazione ed accreditamento ha altresì facoltà di avvalersi della struttura regionale competente in materia di risorse strutturali e tecnologiche dell'Assessorato della sanità, salute e politiche sociali, dei competenti servizi ospedalieri e territoriali dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, nonché, previa deliberazione della Giunta regionale, di professionisti esterni all'Amministrazione regionale.
5. Qualora i pareri previsti dal comma 4 del presente articolo non siano espressi entro il termine di 45 giorni dalla data di richiesta da parte della struttura regionale competente in materia di autorizzazione ed accreditamento, essi si intendono favorevoli.

Articolo 9
(Termini del procedimento amministrativo)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18, il termine, entro cui è concluso il procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di strutture e di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, è di novanta giorni.
2. I termini del procedimento amministrativo previsti dal comma 1 del presente articolo decorrono dalla data in cui l'istanza, completa di tutta la documentazione, perviene alla struttura dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali competente in materia di autorizzazione ed accreditamento.
3. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, la struttura dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali competente in materia di autorizzazione ed accreditamento ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni con l'indicazione delle cause dell'irregolarità o dell'incompletezza e che i termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza regolarizzata o completa.

Articolo 10
(Esito delle istanze)

1. L'esito delle istanze di autorizzazione è comunicato al richiedente con nota della struttura competente in materia di autorizzazione e di accreditamento nei termini previsti dall'articolo 9.
2. La deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione può contenere limitazioni o prescrizioni alla realizzazione della struttura o all'esercizio dell'attività.

3. L'autorizzazione alla pubblicità sanitaria prevista dalla legge 5 febbraio 1992, n. 175 è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale anche contestualmente al rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria.

Articolo 11

(Durata e rinnovo dell'autorizzazione o della denuncia di inizio dell'attività)

1. Le autorizzazioni o le denunce di inizio dell'attività per le strutture previste dall'articolo 6, comma 2, hanno una durata di cinque anni rispettivamente dalla data della deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione o dalla denuncia di inizio dell'attività.
2. Al rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio si provvede secondo le modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione stessa con deliberazione della Giunta regionale, previa presentazione di istanza da inviare alla struttura regionale competente in materia di autorizzazione ed accreditamento sei mesi prima della scadenza, oppure con denuncia di prosecuzione dell'attività.

Articolo 12

(Attività di vigilanza e di monitoraggio)

1. L'attività di vigilanza e di monitoraggio sulle strutture sottoposte a regime autorizzativo o di denuncia di inizio attività è svolta dalla struttura regionale competente in materia di autorizzazione e di accreditamento, dalla struttura regionale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali competente per materia in relazione alla natura della struttura ed alla tipologia di utenza servita, nonché dagli altri soggetti coinvolti nella fase istruttoria prevista dall'articolo 8.
2. La vigilanza è finalizzata a verificare la permanenza dei requisiti minimi in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione e l'adeguamento ad eventuali norme intervenute successivamente.
3. Il monitoraggio è finalizzato a verificare il buon funzionamento delle attività e l'efficacia nella risposta dei bisogni dell'utenza, anche in relazione a quanto previsto dal Piano socio-sanitario regionale in vigore.

Articolo 13

(Diffida alla regolarizzazione e revoca dell'autorizzazione)

1. In caso di segnalazione di perdita del possesso di uno o più requisiti previsti per il rilascio di autorizzazione oppure di mancato rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 10, comma 2, la struttura regionale competente in materia di autorizzazione e di accreditamento dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali provvede a notificare al titolare dell'autorizzazione un provvedimento di diffida, assegnando le prescrizioni ed il termine di regolarizzazione.
2. In caso di accertamento del mancato adeguamento alle prescrizioni contenute nell'atto di diffida nel termine previsto, la Giunta regionale, su proposta del dirigente della struttura regionale competente in materia di autorizzazione e di accreditamento dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, provvede a revocare l'autorizzazione all'esercizio prevista dagli articoli 5 e 6.
3. Fatte salve eventuali responsabilità penali, l'autorizzazione è revocata altresì per gravi difetti di funzionamento o gravi violazioni di legge che comportano rilevanti pregiudizi per gli utenti e per gli operatori.

4. La revoca dell'autorizzazione comporta la chiusura della struttura o la sospensione dell'attività a norma di legge.

Articolo 14

(Disposizioni transitorie)

1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già in esercizio alla data di approvazione delle presenti modalità, proseguono l'attività fino alla scadenza dell'autorizzazione già rilasciata ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 recante esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica. In sede di rinnovo dell'autorizzazione, le strutture di cui trattasi sono sottoposte alle disposizioni previste dalle presenti modalità.
2. Le strutture socio-assistenziali e socio-educative già in esercizio alla data di approvazione delle presenti modalità proseguono l'attività fino all'approvazione da parte della Giunta regionale dei requisiti minimi strutturali e minimi organizzativi sia generali sia specifici previsti dall'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 recante approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004.